**Sentenza n. 2048 del 23 aprile 2015 del Consiglio di Stato**

**I giovani professionisti,facente parte di un raggruppamento non hanno l’obbligo di fornire le dichiarazioni di cui all’art. 38 del Codice dei Contratti.**

Il Consiglio di Stato è stato chiamato a verificare la legittimità della esclusione di un raggruppamento da una gara di appalto integrato ,disposta in quanto mancava la dichiarazione prevista dall’art.38 da parte del giovane professionista .

Gli R.T.P. per partecipare ad una gara sono obbligati a prevedere al loro interno ,in qualità di progettista ,almeno un professionista abilitato all’esercizio della professione da non piu di cinque anni,ai sensi degli articoli 90 c.7 del d.lgs.n.163/06 e dell’art 253 c.5 del D.P.R.n.207/2010.

La funzione promozionale dell’individuazione, da parte di un R.T.P., di un “giovane professionista” è stata più volte ribadita dalla giurisprudenza (cfr. ex multis Cons. Stato, sez. V, 23 febbraio 2015 n. 875, id. 24 ottobre 2006 n. 6347). Tale coinvolgimento nel raggruppamento è funzionale all’inserimento nel mercato del lavoro dei giovani abilitati alla professione da meno di cinque anni: Essa tende, cioè, a favorire l’applicazione nella pratica delle conoscenze maturate nel corso degli studi universitari.

In ultima analisi, la possibilità concessa al giovane professionista è rivolta a suo (quasi) esclusivo vantaggio: a ben vedere, infatti, la stazione appaltante non riceve alcun diretto beneficio dalla presenza o meno, nel R.T.P., di un giovane professionista.

La questione sottoposta al Collegio concerne, nel complesso, l’esatta individuazione dei soggetti obbligati a fornire le dichiarazioni relative ai requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 38 d.lgs. n. 163 del 2006.

Una corretta esegesi del’art. 34 d.lgs. n. 163 del 2006 (rubricato “soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici”), come effettuata dalla giurisprudenza,imporrebbe invece, di considerare “operatore economico” soltanto i soggetti ivi indicati e, fra di essi, non potrebbe farsi rientrare il giovane professionista .

Conseguentemente, il raggruppamento va reintrodotto utilmente in graduatoria, poiché nessuna disposizione del bando di gara, o di legge, aveva sancito l’obbligo per il giovane ingegnere nella sua qualità di progettista junior, di fornire le dichiarazioni inerenti ai propri requisiti di ordine generale:

dall’analisi delle rationes degli artt. 38 d.lgs. n. 163 del 2006 e 253 co. 5 d.p.r. 207 del 2010, non può farsi discendere alcun obbligo di tal genere a suo carico.

Sintesi a cura del Presidente della Commissione Monitoraggio Bandi e rapporti con ANAC